

Spett.le  
SMA Campania  
N A P O L I

*Alla c.a. Egr. Responsabile Unico del Procedimento  
Egr. Ing. Giacomo Perna*

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ripristino della condotta sottomarina a servizio dello scarico dei reflui depurati in uscita presso l'impianto di Depurazione di Napoli Est in Via De Roberto - Napoli. Importo euro 664.350,26.

---

1. In un'ottica di collaborazione - e anche al fine di impedire contenziosi e dunque blocchi e/o rallentamenti alla procedura di gara in oggetto - si segnala che, su indicazione di alcune imprese associate, è emerso che gli atti di gara presentano un aspetto che andrebbe rivisto.

Ci si riferisce a quanto si legge al punto 5.3 del disciplinare di gara dedicato ai *"REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA"*.

Con precisione, al comma 2 della predetta clausola, si legge: *"Qualifica del personale operante in subacquea: brevetto di lavoro (OTS), con qualifiche di: palombaro, sommozzatore, alto fondalista"*.

Inoltre, dalla FAQ dello scorso 13 febbraio sembrerebbe desumersi che il predetto requisito debba necessariamente essere posseduto e dimostrato in gara.

2. A riguardo, si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84, d.lgs. n. 50/2016 e smi e dell'articolo 60 del d.p.r. n. 207/2010, la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a € 150.000,00 e l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

In gara, non possono, dunque, essere richiesti requisiti ulteriori oltre quelli normativamente previsti, e ciò all'evidente fine di non limitare la concorrenza.

In tal senso sono sia l'ANAC che la giurisprudenza amministrativa (Delibera ANAC n. 601 del 31 maggio 2017; Delibera ANAC n. 1362 del 20 dicembre 2017; Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione II, Sentenza 26 febbraio 2018, n. 262; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 21 dicembre 2017, n. 559).

3. Al fine, dunque, di garantire la massima concorrenza e di limitare i contenziosi in gara, sarebbe opportuno rivedere la clausola riportata prevedendo - laddove le qualifiche richieste siano ritenute necessarie ai fini della corretta esecuzione dell'opera - in capo all'esecutore l'obbligo contrattuale di fare ricorso, in fase di realizzazione, a personale in possesso di tali caratteristiche.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

0     1     2